



**COMUNE DI SAN PIERO PATTI**  
Provincia di Messina

Registro

N. 85

22.06.2015

**ORIGINALE DI DELIBERAZIONE  
DELLA GIUNTA COMUNALE**

Prot. Gen.le n° 8116.....del. 23.06.15..

**Oggetto: Proposta al Consiglio Comunale del  
"Regolamento del Servizio Acquedotto"**

**COPIA**

L'anno duemilaquindici il giorno **ventidue** del mese di **giugno**  
Con inizio alle ore **13.00**, nella sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta  
Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza la Sig.ra TROVATO Ornella

Nella qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti

Ed assenti i seguenti sigg.

		Presenti	Assenti
<b>Trovato Ornella</b>	Sindaco	X	
<b>Interdonato Giuseppe</b>	Vice Sindaco- Ass. anzia	X	
<b>Ferro Loredana Maria</b>	Assessore	X	
<b>Taranto Salvatore</b>	Assessore		X
<b>Natoli Massimo Santi</b>	Assessore	X	

Fra gli assenti giustificati ( art. 173 dell'Ord. EE.LL. ) i sigg:

Con la partecipazione del Segretario Comunale Sig. ra Limina Provvidenza  
Il Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione.  
Ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato e di cui all'infra riportata proposta.

## AREA RAGIONERIA

Numero d'ordine della Proposta N 77

li 29.05.2015

**Oggetto: Proposta al Consiglio Comunale del "Regolamento del Servizio Acquedotto"**

### RELAZIONE

**PREMESSO** che l'art. 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dispone che "nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, il Comune e la Provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio di funzioni";

**CHE** il Regolamento per la gestione dell'acquedotto di cui il Comune si avvale è stato approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 dell'11.08.1999;

**CONSIDERATO** che si rende necessario provvedere ad una revisione del suddetto Regolamento, al fine di renderlo più rispondente alle mutate esigenze sia tecniche che amministrative, nonché alla nuova disciplina riguardante le tariffe, introdotta dal D.Lgs 152/2006 (Norme in materia ambientale);

**CHE** l'Ufficio Tributi ha predisposto una bozza di Regolamento che, con nota prot. n. 4157 del 22.04.2015, sollecitata con nota prot. n. 6538 del 21.05.2015, è stata inviata all'Ufficio Tecnico per l'esame ed eventuali correzioni della parte riguardante la competenza nel servizio di tale ufficio;

**CHE** sono state apportate le modifiche suggerite dal Responsabile Servizio Acquedotto con nota prot. n. 6618 del 21.05.2015;

**VISTO** l'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, che fissa il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

**VISTO**, altresì, il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 Maggio 2015, con il quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali è stato differito al 30 Luglio 2015;


**CONSIDERATO** che l'art. 20 dello Statuto Comunale attribuisce alla Giunta Comunale il potere di proporre al Consiglio Comunale gli schemi di regolamento;

### PROPONE

Di sottoporre all'esame del Consiglio Comunale per l'approvazione lo schema di Regolamento per il Servizio Acquedotto, costituito da 42 articoli, come allegato alla presente proposta di deliberazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale;

Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva, stante che il Regolamento deve essere approvato in tempo utile per essere inviato alla Commissione Comunale per i Regolamenti e deliberato dal Consiglio Comunale, entro il termine stabilito per l'approvazione del Bilancio di previsione.

Il Responsabile dell'Area  
Dott.ssa Graziella CASTELLINO



L'Amministratore Proponente  
Prof. Salvatore TARANTO



In ordine all'acclusa proposta di deliberazione , ai sensi dell'art. 53 della Legge 08-06-1990 , n. 142, recepito dell'art. 1° , lettera i ) della L.R. 11-12-1991 , n. 48 e successive modifiche vengono espressi i relativi pareri come espresso:  
I RESPONSABILI del servizio interessato – per quanto concerne la regolarità tecnica – esprimono parere : favorevole

Data 29.05.2015

Il Responsabile Area Tecnica

Il Responsabile Area Ragioneria

In ordine all'acclusa proposta di deliberazione, e in ordine ai vincoli contenuti nell'art. 9 del D.L.78/2009, convertito nella legge 3 agosto 2009 n. 102, nonché dalla circolare del Ministero dell'Economia e Finanza 6 aprile 2011, n. 11, il RESPONSABILE del servizio interessato **DICHIARA**: che in relazione all'impegno di spesa di €..... è stato preventivamente accertato che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile sia con gli stanziamenti di bilancio, sia con le regole di finanza pubblica e, conseguentemente, con il rispetto di quanto previsto dal patto stabilità interno, nonché con gli indirizzi posti da questa amministrazione

Data .....

Il Responsabile

IL RESPONSABILE di ragioneria – per quanto concerne la regolarità contabile – esprime parere: favorevole

Data 29.05.2015

Il Responsabile

Inoltre , il responsabile del servizio finanziario , a norma dell'art. 55 della Legge 08-06-1990 , n. 142 recapito dell'art.1, comma 1° , lettera i ) della L.R. 11-12-1991 , n. 48 e successive modificazioni , nonché l'art. 153 , comma 5 D.Lgs 267/2000

### ATTESTA

Che la complessiva spesa di € ....., trova copertura finanziaria al TITOLO .....  
FUNZIONE.....SERVIZIO.....INTERVENTO.....  
CAPITOLO P.E.G.....del bilancio 20\_\_

Data.....

Il Ragioniere

### LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la superiore proposta di deliberazione ;  
CONSIDERATO che

VISTA la Legge 08-06-1990 , n. 142 così come recepita con Legge Regionale 11-12-1991, n. 48 e successive modificazioni ;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTA la Circolare n. 02 dell'11-04-1992 dell'Assessorato Regionale degli Enti Locali ;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 53 della Legge 08-06-1990 , n. 142 recepito dall'art. 1, comma 1° , lettera i) della L.R. 11-12-1991, n. 48 e successive modificazioni ;

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia ;

con voti unanimi , resi nelle forme di legge.

### DELIBERA

di approvare l'acclusa proposta di deliberazione che si intende integralmente trascritta ad ogni effetto di legge nel presente dispositivo .

### LA GIUNTA MUNICIPALE

Con separata votazione espressa ad unanimità di voti nelle forme di legge.

### DELIBERA

Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva per i motivi esposti in proposta.



# COMUNE DI SAN PIERO PATTI

Cap 98068

PROVINCIA DI MESSINA

Cod. Fiscale 86000390830

Partita I.V.A. 00756380838

## ORGANO DI REVISIONE CONTABILE

li, 03 giugno 2015

**Oggetto: Parere sulla proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale del 29.05.2015 avente per oggetto: Proposta al Consiglio Comunale del "Regolamento Servizio Acquedotto.**

Il Revisore Contabile,

Vista la Proposta di delibera avente ad oggetto: **Proposta al Consiglio Comunale del "Regolamento Servizio Acquedotto"**.

Visto i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dal responsabile di settore;

Visto lo Statuto ed il Regolamento di Contabilità;

Visto l'art.239 del decreto legislativo n.267/2000;

### Considerato

Che la superiore proposta è formulata in conformità alle vigenti disposizioni di legge;

### Esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

Il Revisore Contabile  
Dott. Pasquale Impellizzeri

L' Assessore Anziano

Il Sindaco

Il Segretario Generale

Dott. Ssa Limina Provvidenza

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio

Il **24.06.15**

E fino al **09.07.15**

L'Addetto

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica , su conforme attestazione dell'Addetto , che la presente deliberazione :

E' stata pubblicata all'Albo Pretorio-on line il giorno **24.06.15**

e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi

E' rimasta affissa all'Albo Pretorio - on line per 15 gg. consecutivi

Dal **24.06.15** al **09.07.15**

Li \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale  
Dott. Dott.ssa Limina Provvidenza

Il sottoscritto Segretario Comunale , visti gli atti d'ufficio ,

### ATTESTA

Che la presente deliberazione, pubblicata all'Albo Pretorio Online Comunale il **24.06.15**

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO **22.06.15**

Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione art. 12, comma 1. L.R. 44/91.;

Perché dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. 44/91.

Dalla Residenza Municipale , Li **22.06.15**

Il Segretario Generale  
Dott.ssa Limina Provvidenza


Allegato alla delibera di G.M. n. 85 del 22.06.2015

# COMUNE DI SAN PIERO PATTI

*(Provincia di MESSINA)*



## BOZZA REGOLAMENTO DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO





# REGOLAMENTO DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO

## INDICE

### TITOLO I

#### Disposizioni generali

- Art. 1 Assunzioni del servizio
- Art. 2 Campo di applicazione
- Art. 3 Definizioni
- Art. 4 Sistema di distribuzione e modalità della fornitura dell'acqua
- Art. 5 Vigilanza igienica
- Art. 6 Direzione e sorveglianza tecnica
- Art. 7 Manutenzione degli impianti
- Art. 8 Servizi amministrativi e contabili
- Art. 9 Durata della concessione
- Art. 10 Divieto di estensione delle concessioni e delle sub concessioni
- Art. 11 Subentri

### TITOLO II

#### Norme per l'utenza

- Art. 12 Aveni diritto all'erogazione del servizio
- Art. 13 Forniture su strade servite dalla rete
- Art. 14 Forniture su strade non servite dalla rete
- Art. 15 Attraversamento terreno di proprietà di terzi
- Art. 16 Richiesta di fornitura
- Art. 17 Contratto

### TITOLO III

#### Norme tecniche

- Art. 18 Norme per l'esecuzione della fornitura
- Art. 19 Costruzione delle reti di distribuzione esterne
- Art. 20 Rubinetti di presa e di arresto
- Art. 21 Posizione e posa dei contatori
- Art. 22 Sostituzione, spostamento e rimozione dei contatori
- Art. 23 Custodia dei contatori
- Art. 24 Suddivisione dei contatori
- Art. 25 Proprietà degli allacciamenti, delle reti e dei contatori
- Art. 26 Caratteristiche degli impianti interni e collegamenti
- Art. 27 Continuità del servizio di erogazione
- Art. 28 Prelievi abusivi

### Titolo IV

#### Norme relative al pagamento dei canoni e consumi

- Art. 29 Inizio obbligo pagamento canoni e consumi

- Art. 30 Tariffe
- Art. 31 Uso dell'acqua
- Art. 32 Modalità di riscossione
- Art. 33 Lettura dei contatori
- Art. 34 Ricalcolo dei consumi
- Art. 35 Verifica dei contatori

## **TITOLO V**

### **Disposizioni finali**

- Art. 36 Segnalazioni
- Art. 37 Infrazioni
- Art. 38 Rimborso spese
- Art. 39 Applicabilità norme vigenti
- Art. 40 Controversie
- Art. 41 Variazioni al Regolamento
- Art. 42 Entrata in vigore

## **TITOLO I**

### **Disposizioni generali**

#### **Art. 1 - Assunzioni del Servizio**

Il Comune di San Piero Patti riconosce l'accesso all'acqua come un diritto irrinunciabile, inalienabile, universale, pubblico, avente valore di bene insostituibile per la vita e ne garantisce l'accesso individuale e collettivo dei cittadini.

Il servizio idrico è ritenuto servizio pubblico locale e viene gestito senza scopo di lucro. Gli utenti partecipano, fino ad un massimo del 100%, alla copertura del costo del servizio che viene effettuato in economia dal Comune.

#### **Art. 2 - Campo di applicazione**

Il presente Regolamento definisce e disciplina le modalità d'erogazione del servizio di distribuzione di acqua ed i rapporti tra Comune ed utente.

Tale regolamento è consultabile sul sito internet del Comune, è obbligatorio per tutti gli utenti e si deve intendere parte integrante di ogni contratto di fornitura del servizio senza che occorra la materiale trascrizione.

Eventuali variazioni e/o integrazioni del presente Regolamento saranno adeguatamente divulgate anche con la pubblicazione sul sito internet del Comune.

#### **Art. 3 – Definizioni**

Ai fini del presente Regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- 1. Rete di distribuzione esterna ( o rete di distribuzione):** è formata dalle condutture, dai raccordi, dalle apparecchiature e dalle opere necessarie a rendere disponibile il servizio, installati a monte del punto di consegna: la costruzione e la manutenzione della rete di distribuzione è di esclusiva competenza del Comune.
- 2. Allacciamento:** è la parte di impianto, costituita dai materiali (tubature, giunti, raccordi e apparecchiature) ed opere necessarie a rendere disponibile il servizio, dedicata all'alimentazione di uno o più utenti che deriva dalla rete di distribuzione principale e termina al punto di consegna all'utente.
- 3. Punto di consegna:** delimita la rete di distribuzione esterna dall'impianto di distribuzione interno e le relative competenze. E' posizionato al limite fra la proprietà privata e quella pubblica. Di norma è rappresentato dal contatore: quando quest'ultimo è ubicato all'interno della proprietà privata il punto di consegna sarà individuato comunque al limite della proprietà pubblica; se il contatore è esterno alla proprietà privata il punto di consegna sarà individuato nel contatore.  
L'acqua viene consegnata all'utenza al punto di consegna.
- 4. Contatore:** è lo strumento di misurazione dell'acqua connesso al contratto di fornitura: è obbligatorio per tutte le utenze e per qualsiasi uso.
- 5. Impianto interno:** è la parte di impianto di proprietà dell'utente compreso fra il punto di consegna e le apparecchiature di utilizzazione.

- 6. Attivazione della fornitura:** è l'attività di ripristino dell'erogazione dell'acqua cessata su richiesta dell'utente o sospesa dal Comune per uno dei casi previsti dal presente Regolamento. E' eseguita dal Comune o da personale dallo stesso incaricato.
- 7. Sospensione della fornitura:** è la temporanea chiusura dell'erogazione dell'acqua nei casi previsti dal presente Regolamento;
- 8. Cessazione della fornitura:** è l'interruzione dell'erogazione dell'acqua a seguito della disdetta del rapporto contrattuale da parte dell'utente o da parte del Comune per i casi previsti dal Regolamento.

#### **Art. 4 - Sistema di distribuzione e modalità della fornitura dell'acqua**

Il Comune concede erogazioni di acqua potabile con il sistema a contatore per gli usi e secondo le modalità previste dalle leggi vigenti e dal presente Regolamento, dietro pagamento di un canone corrispettivo.

Tra il Comune e l'utente intercorre un contratto di natura privata, con prestazioni corrispettive, ex art. 1553 del Codice Civile, l'utente aderisce ad un contratto predisposto dal Comune ed è obbligato a sottostarvi in cambio della prestazione di un servizio.

Il servizio, oltre che dalle disposizioni del presente Regolamento, è disciplinato anche dagli articoli 1559 e seguenti del Codice Civile, nonché da quanto stabilito nel contratto di fornitura.

La distribuzione avviene nei limiti delle pressioni, delle potenzialità degli impianti e delle fonti di approvvigionamento disponibili.

#### **Art. 5 – Vigilanza igienica**

Il controllo igienico – sanitario di gestione ordinaria è eseguito giornalmente dall'Ufficio Acquedotto, costituito presso l'Ufficio Tecnico Comunale.

L'Amministrazione disporrà, anche, periodici controlli sulla potabilità dell'acqua mediante analisi chimico-batterologiche da effettuarsi nel Laboratorio Provinciale di Igiene e Profilassi o altri laboratori legalmente autorizzati.

#### **Art. 6 - Direzione e sorveglianza tecnica**

La direzione e sorveglianza tecnica sul funzionamento dell'acquedotto comunale è affidata all'Ufficio Tecnico, il quale vigilerà sulla efficienza degli impianti, onde assicurare, nei limiti del possibile, la continuità dell'erogazione dell'acqua, proponendo all'Amministrazione Comunale quei provvedimenti che comportino onere di spesa.

#### **Art. 7 – Manutenzione degli impianti**

Le operazioni riguardanti la manutenzione degli impianti e quelle di installazione di nuove prese e diramazioni saranno effettuate dal personale del Comune appositamente incaricato, oppure saranno affidate a ditta specializzata.

#### **Art. 8 – Servizi amministrativi e contabili**

Le mansioni di natura amministrativa, di natura contabile, la riscossione dei canoni e la gestione delle utenze in mora, sono affidate all'Ufficio Ragioneria – Settore Tributi, cui spetta il controllo e la vigilanza sull'andamento economico del servizio.

Sarà cura del Settore Tributi trasmettere all'Ufficio Tecnico l'elenco degli utenti al fine di effettuare la lettura dei contatori e l'elenco degli utenti morosi, affinché si provveda al distacco dei contatori.

#### **Art. 9 – Durata della concessione**

La concessione di fornitura, di norma, è da intendersi a tempo indeterminato, salvo disdetta di una delle parti da effettuarsi in forma scritta.

#### **Art. 10 – Divieto di estensione delle concessioni e delle sub-concessioni**

L'acqua fornita ad un immobile dovrà servire ad uso esclusivo di tale immobile: è, pertanto, vietato al concessionario di concedere il servizio ad altri immobili di sua proprietà, se non siano stati indicati e compresi nella domanda di concessione.

E' vietata anche al concessionario qualsiasi forma di sub-concessione dell'acqua, anche a titolo gratuito, a favore di terzi.

#### **Art. 11 - Subentri**

Nel caso di vendita, di cessione o di locazione di uno stabile dove sia installato un contatore, chi subentra nella proprietà o nella locazione deve stipulare un nuovo contratto versando, oltre all'imposta di bollo, l'importo stabilito nell'allegato A del presente Regolamento.

In tal caso, l'utente uscente ed il subentrante devono sottoscrivere apposita dichiarazione con la quale concordano la lettura del contatore.

Qualora l'utente uscente non abbia provveduto a presentare disdetta del contratto, come previsto dal precedente art. 9, lo stesso continuerà ad essere responsabile degli obblighi assunti nei confronti del Comune.

In caso di decesso del titolare del contratto, gli eredi sono responsabili verso il gestore di tutte le somme dovute dal deceduto.

Entro 90 giorni dal decesso, gli eredi sono tenuti a disdire il contratto, oppure, se desiderano mantenere attiva l'utenza, a stipulare nuovo contratto, in questo caso è dovuto il pagamento dell'imposta di bollo e l'importo ridotto previsto all'allegato A.

La mancata osservanza della superiore norma dà diritto al Comune di sospendere la fornitura dell'acqua, previa diffida, con preavviso scritto di 15 giorni.

### **TITOLO 2 – FORNITURA PER L'UTENZA**

#### **Art. 12 – Aveni diritto all'erogazione del servizio**

Il contratto di fornitura dell'acqua potabile è stipulato con la persona fisica o giuridica proprietaria od usufruttuaria degli immobili cui si riferisce la fornitura.

In caso di locazione il contratto potrà essere trasferito al locatario, a seguito di specifica autorizzazione scritta del proprietario o dell'usufruttuario che rimangono in questo modo solidamente responsabili.

Prima della stipula del contratto per l'utenza dell'acqua potabile è necessario dimostrare che l'edificio sia in regola con le norme urbanistiche.

### **Art. 13 – Forniture su strade servite dalla rete**

Nelle strade e piazze già servite dalla rete di distribuzione dell'acqua potabile il Comune concede l'erogazione dell'acqua potabile, dietro richiesta del richiedente, previa stipula di apposito contratto di fornitura ed a fronte del versamento della somma indicata nell'allegato A, alle tariffe e condizioni previste dal presente regolamento.

### **Art. 14 – Forniture su strade non servite da rete**

Nelle strade e piazze non provviste della rete di distribuzione, il Comune potrà rilasciare concessioni di acqua per uso domestico o per altri usi, a condizione che il richiedente si assuma l'onere della costruzione delle opere murarie (pozzetti, nicchie, ecc.), degli scavi e dei ripristini dalle tubazioni di distribuzione fino al punto di consegna. Tali lavori dovranno essere eseguiti previo nulla osta dell'Ufficio Tecnico Comunale e sotto la sua sorveglianza.

L'utente, inoltre, deve acquisire tutte le autorizzazioni o concessioni occorrenti e, quale committente dell'opera, sarà l'unico responsabile nell'esecuzione dei lavori e del coordinamento con altri sottoservizi e dovrà osservare tutte le disposizioni di legge vigenti, in particolare quelle per la tutela e la sicurezza dei lavoratori, oltre ad adottare tutti i provvedimenti necessari a rendere sicuro il transito dei veicoli e dei pedoni.

Saranno in capo all'utente tutti gli obblighi e le responsabilità in materia di prevenzione degli infortuni e di rispetto del codice della strada, la perfetta esecuzione e manutenzione dei ripristini stradali, nonché il risarcimento per ogni e qualunque danno a persone e cose che dovesse verificarsi in conseguenza di dette opere.

In ogni caso l'allacciamento, come definito all'art.3, è eseguito dal Comune.

### **Art.15 – Attraversamento terreno di proprietà di terzi**

Le diramazioni principali e secondarie dell'acquedotto vengono poste normalmente nel suolo comunale.

Qualora per concedere l'acqua al richiedente le diramazioni devono essere collocate od estese alla proprietà od alle strade private, i proprietari interessati si dovranno sottoporre alle seguenti condizioni, sottoscrivendo apposita convenzione scritta, che dovrà essere prodotta al Comune per ottenere la concessione:

- Costituire, nella loro proprietà, la servitù gratuita di passaggio della condotta dell'acquedotto e dei relativi accessori, da collocarsi alla profondità tecnicamente necessaria;

- Lasciare gratuitamente a disposizione del Comune, quando ciò sia imposto da ragioni igienico-sanitarie, una zona di terreno a protezione degli impianti, nelle dimensioni che saranno ritenute necessarie dall'autorità sanitaria competente;
- Riservare al Comune il diritto di eseguire i lavori di manutenzione, riparazione e rifacimento delle condutture stesse e dei relativi accessori, in qualunque stagione, senza necessità di preavviso;
- Concedere al Comune il diritto di far accedere e passare sulla superficie asservita, in qualunque momento, a piedi e con mezzi di trasporto, il personale addetto all'ispezione ed alla manutenzione degli impianti dell'acquedotto;
- Rendersi responsabili verso il Comune delle eventuali manomissioni o danni che possono essere arrecati alle condutture ed agli impianti posti nella loro proprietà.

### **Art. 16 - Richiesta di fornitura**

La richiesta di fornitura di acqua potabile deve essere prodotta in bollo, redatta secondo lo schema predisposto dall'Ufficio Tributi e sottoscritta dal richiedente o da suo delegato incaricato per iscritto; per le persone giuridiche deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o da suo delegato incaricato per iscritto.

In tale richiesta devono essere dichiarati:

- Dati del richiedente e titolo che abilita alla richiesta ( proprietario, conduttore, ecc. ), per le persone giuridiche, titolo dal quale risulti che il richiedente sia il Legale Rappresentante, mentre, qualora il richiedente non sia proprietario dell'immobile, dichiarazione di consenso firmata dal proprietario, contratto di locazione o simili;
- Ubicazione dello stabile per il quale viene richiesta la concessione dell'acqua con indicazione dei dati catastali e degli estremi della concessione edilizia ovvero dichiarazione che è stata inoltrata domanda di sanatoria edilizia;
- Indirizzo a cui recapitare le fatture ed eventuali comunicazioni;
- L'uso a cui l'acqua deve servire: uso domestico, uso non domestico ( artigianale, commerciale, ecc. );
- Dichiarazione di conoscere e accettare le norme del presente regolamento e le eventuali variazioni od integrazioni;

Alla richiesta dovrà essere allegata:

1. Fotocopia documento di riconoscimento;
2. Planimetria generale in scala non superiore a 1:200 indicante il punto di allacciamento alla conduttura principale e lo sviluppo fino al contatore e stralcio mappale;
3. Qualora l'edificio sia stato costruito anteriormente al 01 settembre 1967, la perizia giurata;
4. Disegno con particolare di allaccio alla rete pubblica ed al contatore e con specifica del diametro e della tipologia dei tubi che si intendono utilizzare per la condotta di derivazione;
5. Eventuali nulla osta ed autorizzazioni, nonché copia di eventuale convenzione di cui all'art. 15.

L'Ufficio Tecnico, sulla scorta della documentazione presentata, esprimerà il parere di propria competenza e, in caso positivo, trasmetterà la pratica all'Ufficio Tributi per il perfezionamento dell'iter burocratico per la stipula del contratto.

## **Art. 17 - Contratto**

L'Ufficio Tributi, previa corresponsione del pagamento della somma di cui all'allegato A, procederà alla stipula del contratto.

Il contratto viene stipulato in competente bollo in un solo esemplare che resterà presso il Comune, all'utente ne sarà rilasciata una copia.

Qualora l'utente ne faccia espressa richiesta il contratto potrà essere redatto in duplice originale: in tal caso è tenuto al pagamento dell'imposta di bollo, anche per il secondo originale.

Il titolare del contratto è responsabile dell'esattezza delle indicazioni atte a stabilire la sua classificazione tariffaria e ciò anche per eventuali variazioni che si verificassero nel corso del contratto e delle quali è tenuto a fare comunicazione al Comune.

Tutte le spese relative al contratto sono a carico del concessionario.

## **TITOLO III NORME TECNICHE**

### **Art. 18 – Norme per l'esecuzione della fornitura**

Spetta al Comune determinare, sulla base di accertamenti tecnici e in relazione al consumo previsto, il diametro dell'allacciamento e il tipo di contatore e stabilire il luogo tecnicamente più idoneo per effettuare l'allacciamento e collocare il contatore.

### **Art. 19 – Costruzione delle reti di distribuzione esterne**

Qualunque lavoro di costruzione e manutenzione delle reti di distribuzione esterne, come definite dall'art. 3, fino al punto di allaccio è eseguito esclusivamente dal Comune.

Quanto sopra è vietato agli utenti o a chi per essi, sotto pena del pagamento dei danni con riserva di eseprire, da parte del Comune, ogni azione prevista dalla legge.

### **Art. 20 – Rubinetti di presa e di arresto**

All'origine di ogni presa di alimentazione, o sotto terra, accessibile mediante un piccolo tombino, oppure nel muro del fabbricato in apposita nicchia, verrà collocato un rubinetto di arresto, sigillato con i piombi del Comune e del quale solo il Comune potrà avere le chiavi.

Tale rubinetto non potrà in alcun modo essere manovrato dall'utente.

All'estremità della diramazione di presa, subito dopo il contatore, sarà collocato a cura del Comune un altro rubinetto di arresto, che, a differenza del primo, l'utente potrà manovrare per le sue necessità.

### **Art. 21 - Posizione e posa dei contatori**

Per le nuove richieste di fornitura e per gli edifici ristrutturati, il contatore deve essere posizionato all'esterno della proprietà privata, possibilmente sul fronte della strada, in corrispondenza del

punto di immissione della condotta di alimentazione, nella posizione che l'Ufficio Tecnico Comunale riterrà più opportuna e conveniente, avendo cura che esso venga a trovarsi in posizione adatta all'ispezione ed alla lettura, anche in assenza dell'utente, al riparo sia dal gelo che dall'eccessiva temperatura estiva e da ogni possibile danno.

L'utente dovrà concedere per tale collocazione il posto richiesto e predisporre un'apposita nicchia chiusa con sportello metallico.

Si fa divieto di installare il contatore in locali di abitazione o in locali di servizio.

L'utente dovrà, comunque, garantire sempre agli incaricati dal Comune libero accesso al posto dove è collocato il contatore.

Una volta collocato, il contatore sarà regolato per l'erogazione dell'acqua dagli addetti del servizio acquedotto che provvederanno anche ad apporvi un sigillo in piombo.

La quota annuale per il nolo del contatore sarà stabilita unitamente alle tariffe per i consumi.

### **Art. 22 – Sostituzione, spostamento e rimozione dei contatori**

I contatori non possono essere rimossi o spostati se non per disposizioni del Comune ed esclusivamente dal personale da esso incaricato.

Il Comune può disporre in qualunque momento la verifica, sostituzione o modificazione dei contatori nonché disporre lo spostamento a spese dell'Utente qualora il contatore per modifiche dei luoghi, in seguito a decisioni dell'utente, venga a trovarsi in luogo poco adatto alle verifiche, alla conservazione o alla manutenzione.

### **Art. 23 – Custodia dei contatori**

L'utente deve avere massima cura del contatore, rimanendo responsabile dei danni e dei guasti che avvenissero per cause allo stesso imputabili.

La manomissione dei sigilli da parte dell'utente o di terzi e qualunque altra operazione destinata a turbare il regolare funzionamento del contatore danno luogo alla sospensione immediata dell'erogazione, alla revoca della fornitura e ad azione giudiziaria contro l'utente.

### **Art. 24 – Suddivisione dei contatori**

Ogni fabbricato deve avere, di norma, un'unica presa ed un unico contatore generale per ogni accesso esterno.

E' ammesso che un solo contatore serva più fabbricati del medesimo utente, quando questi siano collocati all'interno della medesima proprietà cintata o quando per la loro destinazione possano senza dubbi considerarsi dipendenze dell'edificio principale, anche se non sono uniti direttamente allo stesso.

Nei fabbricati con più utenze esterne i contatori devono essere collocati in un unico apposito riquadro.

### **Art. 25 – Proprietà degli allacciamenti, delle reti e dei contatori**

Tutte le opere di prolungamento delle condotte stradali, di costruzione delle condutture di presa, i rubinetti, le valvole e i materiali necessari per la derivazione e per l'adduzione dell'acqua dalla presa al punto di consegna, compresi i contatori e eventuali altri apparecchi installati presso l'utente rimangono di proprietà del Comune, l'utente ha solo il diritto d'uso per l'erogazione richiesta.

Restano di proprietà privata le tubazioni dell'impianto interno poste a valle del punto di consegna sino agli apparecchi di utilizzazione.

#### **Art. 26 – Caratteristiche degli impianti interni e collegamenti**

La costruzione e manutenzione dell'impianto dopo l'allaccio, sono eseguite a cura e spese dell'utente, sotto le direttive dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Gli impianti e gli apparecchi dell'utente devono essere in ogni momento conformi alle vigenti disposizioni antinfortunistiche ed igienico-sanitarie e devono essere costruiti e mantenuti secondo le norme della buona tecnica.

L'utilizzo dell'impianto interno non deve provocare alcun danno o disturbo all'esercizio degli impianti gestiti dal Comune.

Ogni impianto interno deve essere predisposto in modo da risultare completamente distinto o separato idraulicamente da quello alimentato con l'acqua fornita dal Comune, in modo che non vi possa essere alcuna comunicazione dell'impianto sull'alimentazione.

E' vietato effettuare collegamenti che possano consentire il riflusso nella rete dell'acquedotto di sostanze estranee o di acqua non potabile.

Il Comune non può né direttamente, né indirettamente essere chiamato a rispondere dei danni che potessero derivare dagli impianti interni

#### **Art. 27 - Continuità del servizio di erogazione**

Il Comune si impegna ad assicurare, nei limiti delle risorse idriche, la continuità del servizio di erogazione dell'acqua. Nessuna responsabilità potrà essere attribuita per temporanee interruzioni del deflusso o diminuzioni di pressione dovute a guasti alle opere di prese delle sorgenti, alle condutture esterne, alla rete di distribuzione, ad obiettive esigenze di servizio, quali manutenzioni, riparazioni, modifiche o ampliamento dell'impianto di distribuzione.

L'utente, in tali situazioni, non avrà diritto ad alcun abbuono, risarcimento o rimborso.

Nei limiti del possibile, nei casi di interruzioni prevedibili, il Comune si impegna a preavvertire gli utenti interessati di eventuali interruzioni.

Gli utenti, nel caso di utilizzo che richieda continuità del servizio, dovranno provvedere all'installazione di un adeguato impianto di riserva.

#### **Art. 28 – Prelievi abusivi**

Sono abusivi i prelievi effettuati a monte del contatore.

Il prelievo abusivo di acqua e la manomissione degli impianti è perseguito a norma di legge, oltre a legittimare il Comune ad effettuare la sospensione della fornitura senza alcun preavviso.

Il Comune, in caso di prelievo abusivo, oltre ad applicare la sanzione procederà all'addebito delle spese sostenute per eliminare l'abuso.

#### **TITOLO IV NORME RELATIVE AL PAGAMENTO DEI CANONI E DEI CONSUMI**

##### **Art. 29 – Inizio obbligo pagamento canoni e consumi**

L'obbligo di corrispondere i canoni e le tariffe relative ai consumi decorre dal giorno in cui viene attivato l'allacciamento.

##### **Art. 30 – Tariffe**

Le tariffe sono disciplinate dall'art.154 del D.Lgs 152/2006 (Norme in materia ambientale), che definisce la tariffa il corrispettivo del servizio idrico, determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento, in modo da assicurare la copertura dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio "chi inquina paga".

Le tariffe predisposta nell'osservanza del metodo tariffario di cui all'art.10, comma 14, lettera d), del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni nella Legge 12 luglio 2011, n.106/2011 viene deliberata dalla G.M. e trasmessa per l'approvazione all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, alla quale l'art. 21, commi 13 e 19 del D.L. n. 201/2011 ha trasferito le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici.

##### **. Art. 31 – Uso dell'acqua**

L'utente non può utilizzare l'acqua per uso diverso da quello indicato in contratto.

Ai fini dell'applicazione delle tariffe si definiscono i seguenti usi:

1. **Uso Domestico:** si considera destinata ad uso domestico l'acqua utilizzata per l'alimentazione, per gli usi igienici e per altri impieghi domestici ordinari compresa l'irrigazione di orti e giardini di pertinenza dei fabbricati ad uso abitativo;
2. **Uso non domestico:** si considera destinata ad uso non domestico l'acqua utilizzata per attività commerciali, industriali, artigianali, agricole, produttive ed altre.

##### **Art. 32 – Modalità di riscossione**

L'acqua viene pagata in ragione del consumo registrato dal contatore o stimato.

La riscossione viene fatta attraverso bollette, mediante versamento in conto corrente postale o con altre modalità stabilite dall'Amministrazione.

Il pagamento deve essere effettuato secondo le prescrizioni ed entro le scadenze indicate nelle bollette e stabilite di anno in anno dalla G.M. .

Il Comune, in occasione dell'invio agli utenti delle bollette, emetterà apposito avviso. L'utente che non dovesse ricevere la bolletta, è tenuto a rivolgersi all'Ufficio Tributi per conoscere il corrispettivo dovuto.

Nel termine di scadenza indicato in bolletta, coincidente con l'ultima rata, gli utenti dovranno provvedere al pagamento dell'importo totale della bolletta.

Per esigenze connesse al Bilancio, l'Ente può anche decidere di emettere una o più bollette di acconto, sulla base di una percentuale rispetto al consumo dell'anno precedente che sarà stabilita di volta in volta dalla G.M..

Gli utenti morosi, oltre alle somme dovute, dovranno pagare anche gli interessi legali maturati dal giorno della scadenza riportato in bolletta.

In caso di mancato pagamento il Comune invia una raccomandata o effettua una notifica indicante il termine entro cui provvedere al pagamento, le modalità di comunicazione degli estremi relativi all'avvenuto pagamento ed i tempi, entro i quali la fornitura potrà essere sospesa.

Tale comunicazione ha il valore di costituzione in mora. Se, entro 30 giorni dalla data di ricezione della raccomandata, l'utente non provvede al pagamento delle somme sollecitate e non fornisce copie delle ricevute attestanti il pagamento, si avvia la procedura del distacco, ex art. 1565 del C.C..

Il distacco per morosità non può aver luogo nei giorni considerati festivi, il sabato ed i giorni che precedono i festivi.

In caso di distacco della fornitura, l'utente può richiedere il riallaccio, ma soltanto dopo aver pagato tutte le bollette sollecitate ed aver versato l'importo previsto nell'allegato A. Il riallaccio della fornitura avviene nel tempo massimo di tre giorni dalla richiesta.

Nel caso di distacco eseguito da tempo o di numerose bollette insolute può anche rescindersi il contratto, ex art 1564 del C.C. , in questo caso l'utente, dopo aver saldato le morosità, deve stipulare un nuovo contratto.

Il distacco della fornitura o la risoluzione del contratto non può essere applicato ai casi di "morosità incolpevole", e specificatamente agli utenti che non sono in condizione di effettuare il pagamento delle bollette a causa di perdita del lavoro, grave malattia, infortunio o decesso di un componente il nucleo familiare che abbia comportato una riduzione considerevole del reddito complessivo del nucleo familiare.

Il distacco della fornitura o la risoluzione del contratto non può essere effettuato neanche alle utenze in cui nel nucleo familiare vi è la presenza di un anziano ultraottantenne o di una persona con grave patologia debitamente riscontrabile da certificazione medica.

Tali situazioni devono essere su richiesta degli interessati accertate e relazionate dai Servizi Sociali del Comune, che possono, compatibilmente con le risorse di bilancio, riservare parte delle risorse destinate a contributi, per il pagamento delle bollette dei nuclei familiari che ricadono nelle suddette casistiche.

Anche nel caso in cui non si proceda al riallaccio, l'Amministrazione procederà al recupero, ai sensi delle norme vigenti, dei canoni insoluti, degli interessi maturati, di eventuali spese sostenute e danni subiti.

Nei casi in cui la morosità, protratta nel tempo, dipenda da irreperibilità dell'utente, in quanto deceduto senza eredi, o trasferito senza che si conosca alcun recapito, l'ufficio può disporre per il distacco del contatore, al fine di evitare danno erariale per l'Ente.

### **Art. 33 – Lettura dei contatori**

La lettura del contatore ( manuale od elettronica ) sarà fatta una volta l'anno, di norma entro la fine dell'anno a cui si riferisce il pagamento, a cura del personale addetto al servizio acquedotto facente parte dell'Area Tecnica.

Il consumo dell'acqua verrà stabilito sottraendo dalla cifra letta nel contatore quella della lettura precedente.

Il letturista provvederà a lasciare copia della lettura e l'utente avrà a disposizione dieci giorni di tempo per eventuali contestazioni.

Qualora non sia stato possibile eseguire la lettura periodica del contatore, il personale incaricato lascia un apposito avviso con le istruzioni necessarie per far pervenire al Comune i dati di consumo rilevati dall'utente (autolettura). Qualora l'utente non provvede il Comune emetterà fattura sulla base dei consumi precedenti, come previsto all'art. 34.

Quando non è possibile eseguire la lettura per causa imputabile all'utente e tale impossibilità si ripeta nelle successive verifiche, il Comune può disporre, previa notifica, la sospensione dell'utenza. Il ripristino potrà avere luogo soltanto dopo l'effettuazione della lettura e quando l'utente abbia provveduto al pagamento dei consumi e delle spese.

#### **Art. 34 – Ricalcolo dei consumi**

Nel caso si constati una inesatta indicazione del contatore ( contatore fermo, illeggibile, ecc. ) oppure in caso di accertato irregolare funzionamento dello stesso, il Comune procede al ricalcolo dei consumi sulla base del consumo medio rilevato nei precedenti periodi di fatturazione ( ove possibile ultimi cinque anni ).

In mancanza di tale dato, il ricalcolo si effettua sulla base di stime comparative per tipologie di consumo equivalenti oppure riferendosi ai consumi registrati in seguito alla sostituzione del contatore, secondo il criterio pro-die.

La ricostruzione dei consumi ed il relativo ricalcolo della fattura saranno effettuati a partire dal momento in cui si è prodotta l'irregolarità, se determinabile con certezza, oppure dalla data dell'ultima lettura effettiva fatturata.

L'utente potrà comunque portare a conoscenza del Comune elementi che giustifichino, con riferimento al periodo oggetto del ricalcolo, eventuali variazioni del profilo dei suoi consumi rispetto a quelli storici.

#### **Art. 35 - Verifica del contatore**

Qualora l'utente ritenga erronee le indicazioni del contatore può richiederne in forma scritta la verifica, previo deposito della somma relativa alle spese stabilita nell'allegato A.

La verifica dovrà essere eseguita dal Servizio Acquedotto, entro trenta giorni dalla richiesta.

Quando venga riscontrata una irregolarità del funzionamento, il contatore verrà sostituito o regolarizzato ed il consumo dell'acqua sarà valutato sulla media dell'anno precedente e l'utente avrà diritto al rimborso del non dovuto.

Si intende comprovata l'esattezza del contatore quando la lettura riportata è nei limiti di tolleranza del più o meno del 5% relativo al campo di misura normale stabilito per il tipo e diametro del contatore sottoposto a verifica.

Dell'esito della verifica dovrà essere redatto verbale che sarà sottoscritto anche dall'utente, se presente, in caso contrario gliene sarà inviata copia.

Il Comune ha facoltà, assumendosi i relativi oneri, di effettuare verifiche sui contatori in ogni momento.

Qualora, a seguito di una verifica, venga accertato un mancato o irregolare funzionamento imputabile a responsabilità dell'utente, a quest'ultimo verranno addebitati consumi pari a quelli massimi registrati negli anni precedenti, maggiorati del 30%. Qualora tale mancato o irregolare funzionamento sia imputabile a comportamento doloso, l'utente sarà perseguito a norma di legge.

## **TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 36 – Segnalazioni**

Qualsiasi segnalazione per guasti, interruzioni del servizio ecc. o per qualunque motivo connesso all'andamento del servizio deve essere fatto per iscritto all'Amministrazione Comunale.

### **Art.37 – Infrazioni**

Le infrazioni al presente regolamento o al contratto di fornitura comportano l'irrogazione di sanzioni da comminarsi con la procedura di cui alla legge 24 novembre 1981, n.689.

### **Art. 38 - Rimborso spese**

A prescindere dall'applicazione delle sanzioni di cui all'art. precedente, tutte le spese a cui possano dar luogo le infrazioni al presente regolamento od al contratto sono a carico dell'utente che dovrà rimborsarle al Comune.

### **Art. 39 – Applicabilità norme vigenti**

Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le norme e le disposizioni vigenti.

### **Art. 40 – Controversie**

Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Patti.

### **Art. 41 - Variazioni al Regolamento**

L'Amministrazione si riserva di apportare al presente Regolamento tutte le modifiche che riterrà necessarie ed opportune nell'interesse pubblico, dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'albo on-line del Comune.

I concessionari del servizio idrico, al momento dell'emanazione di tali nuove prescrizioni potranno rescindere la concessione mediante formale dichiarazione scritta da presentarsi all'Amministrazione Comunale entro 30 giorni dall'approvazione di tali modifiche.

In mancanza di tale dichiarazione, le nuove prescrizioni si intendono accettate.

## Art. 42 – Entrata in vigore del Regolamento

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo l'approvazione del Consiglio Comunale e la pubblicazione all'albo pretorio on-line.

A far data dalla sua approvazione si intende revocato il precedente Regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 11.08.1999.

### ALLEGATO "A"

#### NUOVI ALLACCI CONTATORI EROGAZIONE ACQUA POTABILE

Spese istruzione pratica	Euro 10,33
Spese di allaccio - uso domestico -	Euro 30,99
“ “ - uso non domestico -	Euro 49,58

#### VOLTURA CONCESSIONE PER USO ACQUA POTABILE

Diritti di voltura contatore erogazione acqua	Euro 30,99
in qualità di erede	Euro 5,16

#### RICHIESTA SPOSTAMENTO CONTATORE E RIPRISTINO UTENZA

Per uso domestico	Euro 10,33
Per altri usi	Euro 25,82

#### VERIFICA CONTATORE EROGAZIONE ACQUA POTABILE

Spese di verifica contatore per uso domestico	Euro 5,16
“ “ “ per altri usi	Euro 7,75

RIPRISTINO UTENZA A SEGUITO DISTACCO PER MOROSITA'

Euro 41,32